

Commerciale

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO EX ART. 93 L.FALL.

Fallimento: l'effetto interruttivo della prescrizione estendibile anche al condebitore solidale?

mercoledì 16 maggio 2018 di Masi Leonardo Avvocato in Firenze

L'ordinanza n. 9638/2018 della Cassazione civile, pur collocandosi nel perimetro dell'istituto civilistico tradizionale delle obbligazioni solidali, concerne il caso specifico in cui uno dei condebitori solidali sia fallito e, rispetto all'altro, il creditore abbia ottenuto l'accertamento del credito con efficacia di cosa giudicata. In particolare, la Corte di Cassazione era chiamata a verificare se l'effetto interruttivo della prescrizione, conseguente alla proposizione di una domanda di ammissione al passivo ex art. 93 l.fall. nei confronti del condebitore fallito, fosse estendibile anche al condebitore solidale, il cui obbligo era già stato appunto accertato con efficacia di giudicato. Il caso impone l'analisi del tema dell'interruzione della prescrizione, della sua declinazione in presenza di obbligazioni solidali (art. 1310 c.c.) e di fallimento di uno dei condebitori (in particolare circa gli effetti della domanda ex art. 93 l.fall.). La pronuncia che si annota merita ancor più attenzione se solo si considera che, come segnalato dalla stessa Corte, è rinvenibile un solo precedente nella giurisprudenza di legittimità sul punto, peraltro conforme alla sentenza in oggetto (Cass. Civ., 17.7.2014, n. 16408).

[Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9638](#)

Il caso concreto e la soluzione

Due banche erano creditrici di una società e dei due fideiussori di questa, quindi obbligati in solido con la debitrice principale, poi dichiarata fallita. Il credito era portato da un decreto ingiuntivo, opposto soltanto dalla debitrice principale, da uno dei due fideiussori, ma non anche dal secondo fideiussore, verso il quale il decreto aveva pertanto assunto efficacia di cosa giudicata (ex art. 647 c.p.c.).

Le due banche convenivano i fideiussori di fronte al Tribunale di Napoli, chiedendo la declaratoria di nullità per simulazione - o, in subordine, di inefficacia ex art. 2901 c.c. - di un atto di compravendita immobiliare tra i due, ritenuto pregiudizievole per le ragioni creditorie delle attrici. I convenuti sollevavano, tra le altre, l'eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere.

Il Tribunale di Napoli accoglieva le domande attoree, individuando – per quanto qui rileva - come elemento interruttivo della prescrizione, anche nei confronti del condebitore interessato dal giudicato, il deposito della domanda di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale, che le due banche creditrici avevano effettuato.

La Corte d'Appello, adita dai due fideiussori, riformava la sentenza di primo grado, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione da essi sollevata. Secondo la Corte d'Appello, la domanda di ammissione al passivo fallimentare della debitrice principale non poteva avere effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del condebitore solidale il cui debito fosse già stato accertato con efficacia di cosa giudicata.

Le banche creditrici proponevano ricorso in Cassazione, che veniva accolto. La Corte ha rilevato che: (i) il giudicato formatosi nei confronti del fideiussore inerte ha il solo effetto di precludere allo stesso l'invocazione ex art. 1306, comma 2, c.c. del giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore (e ciò in forza dell'intangibilità del rapporto oggetto di giudicato, sul punto Cass. Civ., 25.2.1981, n. 1143), ma non anche quello di rendere inoperativa la regola generale in punto di estensione a tutti i condebitori solidali degli effetti interruttivi della prescrizione, sancita dall'art. 1310 c.c.; conseguentemente (ii) la proposizione della domanda ex art. 93 l.fall. aveva nel caso di specie determinato l'interruzione della prescrizione del diritto di credito nei confronti sia del debitore principale fallito, che dei due fideiussori condebitori, a nulla rilevando che uno di essi non avesse proposto opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente formazione del giudicato.

Impatti pratico-operativi

La sentenza che si annota apporta un elemento di certezza al tema, spesso ostico, degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione in presenza di obbligazioni solidali. L'esito dell'arresto della Corte è senz'altro quello di rafforzare e rendere più agevole la posizione del creditore, specie in presenza del fallimento di uno dei condebitori, essendo sufficiente il deposito della domanda di ammissione allo stato passivo per interrompere la prescrizione anche nei confronti di tutti i condebitori solidali ex art. 1310 c.c., quale che sia stata la sorte giudiziale delle rispettive posizioni. Viene così archiviata quella tesi, talvolta sostenuta (Trib. Genova, 29.6.2005), per cui la formazione del giudicato nei confronti di un condebitore solidale renderebbe la sua posizione impermeabile rispetto agli effetti dell'interruzione della prescrizione provocata nei confronti del debitore principale.

Occorre però, prima di affrontare l'appena evocato tema, che peraltro rappresenta lo snodo centrale della sentenza, soffermarsi su alcune questioni preliminari, e cioè se la domanda di ammissione allo stato passivo ex art. 93 l.fall. rappresenti atto (ed in ipotesi, di quale tipologia) idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione, se tale interruzione produca effetti permanenti o meno e, in caso affermativo, quale sia l'estensione temporale di tali effetti.

L'istanza ex art. 93 l.fall. è atto idoneo a determinare l'interruzione "giudiziale" e permanente della prescrizione

È noto che, ai sensi dell'art. 2943, co. 1 e 2, c.c. i termini di prescrizione sono interrotti "dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo", o comunque da una "domanda

proposta nel corso di un giudizio". In questi casi di interruzione, che potremmo definire "giudiziale", l'art. 2945, comma 2, c.c., in punto di durata dell'effetto interruttivo della prescrizione, stabilisce che il termine, una volta interrotto, "non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".

Si tratta di una sorta di sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del "giudizio", esaurito il quale detto termine potrà nuovamente decorrere secondo l'ordinaria regola codificata dall'art. 2945, co. 1, c.c.

Quanto alle obbligazioni solidali, anche prima della sentenza in commento era pacifico che l'interruzione giudiziale del termine, provocata solo nei confronti di uno dei condebitori solidali, estendesse i propri effetti, ai sensi dell'art. 1310 c.c., verso tutti gli altri. Peraltro, medesima disciplina viene dettata dall'art. 1957, ultimo comma c.c., nello specifico caso in cui il condebitore in solido sia un fideiussore.

Tanto premesso, emerge il primo dei profili problematici affrontati dalla Corte nella sentenza in commento, e cioè se, in caso di fallimento del debitore principale, la domanda di ammissione al passivo proposta dal creditore costituisca o meno atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 1, c.c. (quindi di natura "giudiziale"), con conseguente estensione dell'effetto interruttivo verso i fideiussori del fallito ex artt. 1310 e 1957 c.c.

La risposta della Corte è affermativa. La pronuncia che si annota, sul punto si conforma al consolidato orientamento (Cass. Civ., 17.4.1983, n. 2449; Cass. Civ., 20.11.2002, n. 16380; Cass. Civ., 10.4.2013, n. 8686), secondo cui la domanda di ammissione di un credito al passivo è del tutto equiparabile, ai fini dell'interruzione della prescrizione, all'"atto con cui si inizia un giudizio" ai sensi dell'art. 2493, comma 1, c.c. (v. anche, di recente, Trib. Siracusa, 5.1.2018, n. 53).

Trattandosi di interruzione "giudiziale" della prescrizione, si pone il conseguente problema di stabilire quale sia l'estensione temporale dell'effetto interruttivo, visto che l'art. 2945, co. 2, c.c. fa riferimento, quale momento finale, al passaggio in giudicato della "sentenza che definisce il giudizio", fenomeno che è invece assente nella procedura fallimentare.

Ora, ai sensi dell'art. 94, "la domanda di cui all'art. 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento" (sul punto, Cass. Civ., 30.8.2016 n. 17412).

Sulla scia di tale dato normativo, la Corte addivene alla condivisibile conclusione per cui nella procedura fallimentare la "definizione del giudizio" interviene con la chiusura del fallimento ex art. 118, l.fall., ed è pertanto il relativo decreto ex art. 119 l.fall. a determinare la ripresa di decorrenza del termine di prescrizione.

Né una soluzione alternativa sarebbe predicabile, atteso che nella scansione della procedura fallimentare non è rinvenibile un momento, anteriore rispetto alla chiusura, nel quale si possa ragionevolmente sostenere che la pretesa del creditore insinuato abbia trovato una definitiva e sicura sistemazione.

In conclusione, la sentenza in commento si conforma all'orientamento prevalente secondo cui il creditore, mediante la proposizione del ricorso ex art. 93 l.fall., determina l'interruzione della prescrizione non solo verso il debitore principale fallito,

ma anche verso i condebitori con esso solidali, effetto che si protrae sino alla chiusura del fallimento.

Effetti estensivi dell'interruzione della prescrizione ex art. 1310 c.c. rispetto al diverso condebitore solidale il cui obbligo sia stato accertato con efficacia di giudicato

È ora necessario esaminare se e come la disciplina dell'interruzione della prescrizione nelle obbligazioni solidali (art. 1310, comma 1 c.c.) operi nel caso di avvenuto passaggio in giudicato di un provvedimento pronunciato nei confronti di uno solo dei più coobbligati.

È noto che l'obbligazione solidale passiva è costituita da una molteplicità di rapporti obbligatori autonomi, tanti quanti sono i debitori, e tutti aventi ad oggetto la medesima prestazione. Sennonché, nonostante l'autonomia dei singoli rapporti obbligatori (autonomia che, ad esempio, porta sul piano processuale ad escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra i coobbligati), il vincolo di solidarietà crea un inevitabile collegamento tra i condebitori che si traduce, per quanto qui interessa, nella propagazione, a determinate condizioni, degli effetti che interessano uno dei condebitori agli altri.

Tendenzialmente, ciò si verifica quando gli eventi che colpiscono uno dei coobbligati sono ad esso favorevoli. Si pensi all'adempimento di uno dei condebitori, che ha effetto liberatorio nei confronti degli altri, o alla facoltà del condebitore di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest'ultimo e un altro condebitore, se ritenuta favorevole (art. 1306, co. 2 c.c.). Sennonché, l'art. 1310, comma 1, c.c., estende a tutti i condebitori in solido l'efficacia di un evento che per essi è sicuramente sfavorevole, quale l'interruzione della prescrizione del diritto di credito a seguito di un atto del creditore indirizzato a uno solo dei condebitori.

La questione, affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione, consiste quindi nello stabilire, allorché uno dei condebitori (quello nei cui confronti è sceso il giudicato) si trovi in una situazione oggettivamente diversa dagli altri, quale principio prevalga tra quello dell'autonomia delle obbligazioni avvinte dalla solidarietà e quello, diverso, della diffusione degli effetti a tutti i condebitori previsto dall'art. 1310, co. 1, c.c.

A ben guardare, la tesi della prevalenza dell'autonomia (per la quale ha optato nella fattispecie in esame il giudice di secondo grado), con conseguente inapplicabilità dell'art. 1310, comma 1, c.c., è stata già sostenuta da una certa giurisprudenza di merito sulla base del presupposto per cui il giudicato sceso nei confronti di un condebitore solidale spezza il vincolo di solidarietà cosicché, per tale motivo, non vi sarebbe spazio per l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato nei confronti degli altri (Trib. Genova, 29.6.2005 e, in generale sulla sostituzione del rapporto originario con il comando giuridico contenuto nella sentenza passata in giudicato, Trib. Trento 8.3.2016, n. 39). In altre parole, il condebitore che subisce il giudicato vedrebbe sostituire la fonte della propria obbligazione (che diventa il titolo giudiziale) e quindi, a rigore, non potrebbe più considerarsi un condebitore solidale, vendendo meno il presupposto applicativo dell'art. 1310, c.c.

Tuttavia, un tale orientamento risulta provare troppo. Se è infatti vero che il giudicato conferisce un nuovo vigore al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nondimeno potrà esserne deformata l'originaria struttura. In particolare, in presenza di

un'obbligazione sorta come solidale, appare arduo sostenere che le vicende processuali che interessino uno dei condebitori possano far perdere all'obbligazione quella congenita e fondamentale caratteristica (il vincolo solidale). Ne costituisce controprova il fatto che anche in presenza di giudicato nei confronti di uno dei condebitori, il successivo adempimento dell'altro farebbe venire meno l'obbligo, verso il creditore, anche del condebitore sul quale è nel frattempo sceso il giudicato. Conclusione cui però non sarebbe possibile addivenire se vera la tesi per cui in presenza di giudicato l'obbligazione del condebitore interessato non può più considerarsi solidale.

La soluzione adottata dalla sentenza che si annota è pertanto condivisibile, sia per quanto rilevato, sia perché nella opposta soluzione il condebitore solidale che non reagisce alle pretese del creditore, subendo il giudicato, si troverebbe a giovare di un effetto (la rottura del vincolo solidale) causato da una propria condotta inerte, e analogamente, sull'altro fronte, il creditore dovrebbe a sua volta subire un ingiustificato pregiudizio per aver legittimamente scelto, come gli è consentito, di agire soltanto nei confronti di uno dei condebitori solidali.

In definitiva, quindi, la sentenza apporta un giusto contributo di equilibrio nella dinamica del rapporto tra le due contrapposte esigenze di tutela del credito e di certezza dei rapporti giuridici nel tempo.

art. 93 l.fall.art. 93 l.fall.

art. 1310, c.c.art. 1310, c.c.

Copyright © - Riproduzione riservata